

PARTE PRIMA

LEGGI - REGOLAMENTI - DECRETI - ATTI DELLA REGIONE

Sezione I**LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 30.

Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, con la presente legge, in attuazione dell'articolo 14 dello Statuto regionale e nel rispetto degli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, pone la persona al centro delle politiche educative, dell'istruzione e della formazione al fine di garantire il raggiungimento di elevati livelli culturali e lo sviluppo di capacità e competenze individuali coerenti con le attitudini personali.

2. La Regione assicura, altresì, il rispetto dei principi fondamentali in materia di istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 117 della Costituzione anche in relazione alle indicazioni dell'Unione europea ed in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53).

Art. 2

(Sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale)

1. È istituito il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, di seguito denominato sistema regionale, componente essenziale del sistema formativo di cui alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 7 (Sistema Formativo Integrato Regionale).

2. Il sistema regionale opera al fine di:

- a) garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
- b) garantire il successo scolastico e formativo;
- c) contrastare la dispersione scolastica;
- d) facilitare le scelte consapevoli ed orientate dei giovani;
- e) sostenere i giovani in particolari situazioni di disagio attraverso un'azione mirata di accompagnamento nel processo di scelta educativa e scolastica.

Art. 3

(Soggetti del sistema regionale)

1. Fanno parte del sistema regionale gli organismi di formazione professionale accreditati secondo la normativa vigente ed in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministero della Pubblica istruzione 29 novembre 2007 (Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e gli istituti professionali statali nel rispetto della loro autonomia e in regime di sussidiarietà secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale.

2. Nel rispetto della disciplina nazionale, i soggetti di cui al comma 1, ferma la loro autonomia, operano in modo integrato e complementare tra loro al fine di assicurare il successo formativo di ogni studente e in particolare di garantire la presa in carico di tutte le specifiche situazioni problematiche che si presentano fin dal primo anno dei percorsi formativi.

3. I titoli di qualifica e di diploma professionale del sistema regionale sono rilasciati dai soggetti di cui al comma 1.

Art. 4

(Funzioni e compiti)

1. La Regione esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) programmazione, indirizzo, coordinamento delle politiche di intervento del sistema regionale e dell'offerta formativa assicurando l'unitarietà del sistema su base regionale;
- b) adozione di un sistema di valutazione e controllo al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza e la qualità del sistema regionale, nel rispetto delle linee guida statali in materia;
- c) monitoraggio del sistema regionale.

2. Le province partecipano alla programmazione dell'offerta formativa di cui al comma 1, lettera a) e ne definiscono la programmazione territoriale tramite l'emanazione di avvisi pubblici.

Art. 5

(Articolazione dei percorsi del sistema regionale)

1. Il sistema regionale, nel rispetto della normativa statale vigente e degli specifici accordi e intese sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e di Conferenza unificata, prevede:

a) percorsi di durata triennale che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale, titolo per l'accesso al quarto anno del sistema, così articolati:

1) primo anno di frequenza presso un istituto professionale statale, anche con integrazione oraria con gli organismi di formazione professionale di cui all'articolo 3 in attuazione delle linee guida nazionali per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale adottate in sede di Conferenza unificata il 16 dicembre 2010 e sulla base degli accordi territoriali dalle stesse previsti tra la Regione e il competente Ufficio scolastico regionale;

2) secondo e terzo anno di frequenza presso un istituto professionale statale ovvero presso un organismo di formazione professionale di cui all'articolo 3 per il conseguimento della qualifica professionale al termine del terzo anno. Tale qualifica costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del percorso di cui alla lettera b), previa valutazione, da parte degli istituti professionali di Stato in cui si intende conseguire un diploma professionale, dell'adeguatezza e completezza del corso degli studi compiuti presso gli organismi regionali di formazione professionale, anche attraverso prove di idoneità;

b) percorsi di durata quadriennale che si concludono con il conseguimento di un diploma professionale.

2. In applicazione della disciplina nazionale, i diplomi professionali conseguiti al termine del percorso di durata quadriennale costituiscono titolo per l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e, previa frequenza di apposito corso di studio annuale, consentono di sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli istituti tecnici superiori (ITS).

3. La Regione, in applicazione delle linee guida nazionali di cui al comma 1, lettera a), al fine di consentire il completamento della formazione intrapresa, favorisce il passaggio tra sistemi formativi nonché la permeabilità dei passaggi tra indirizzi e percorsi.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità attuative dei percorsi di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla certificazione delle qualifiche e dei diplomi professionali del sistema regionale, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui agli articoli 17 e 20 del d.lgs. 226/2005.

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea Legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati, con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 2.

2. A tale fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale presenta all'Assemblea Legislativa una relazione sul sistema regionale dell'istruzione e della formazione professionale contenente dati e informazioni riguardanti:

- a) i soggetti del sistema regionale di cui all'articolo 3, comma 1;
- b) l'offerta formativa nell'ambito del sistema regionale;
- c) le azioni di orientamento messe in atto in favore dei giovani;
- d) i dati statistici sulle iscrizioni ai vari percorsi formativi, gli abbandoni, le qualifiche ed i diplomi professionali conseguiti;
- e) l'ammontare delle risorse finanziarie ed il loro utilizzo;
- f) i risultati ottenuti in termini di contenimento della dispersione formativa e di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea Legislativa e della Giunta regionale si raccordano nel predisporre il sistema di valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), volto anche alla raccolta dei dati e delle informazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse stanziare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Programma Attuativo Regionale Fondo Sviluppo e Coesione - Azione 1.1 - e del Fondo Sociale Europeo nei limiti degli importi assegnati per tali finalità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 23 dicembre 2013

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta della Vice Presidente Casciari, deliberazione 30 settembre 2013, n. 1059, atto consiliare n. 1339 (IX Legislatura);
- assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti III “Sanità e servizi sociali”, per competenza in sede redigente, e I “Affari istituzionali e comunitari”, per competenza in sede consultiva, il 17 ottobre 2013;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;
- testo licenziato dalla III Commissione consiliare permanente il 2 dicembre 2013, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Buconi per la maggioranza e dal consigliere Valentino per la minoranza (Atto n. 1339/BIS);
- esaminato ed approvato dall’Assemblea legislativa, con un emendamento, nella seduta del 17 dicembre 2013, deliberazione n. 291.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale (Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all’art. 1:

- La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), è stata modificata con leggi regionali 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1) e 27 settembre 2013, nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2013, n. 45).

Il testo dell'art. 14 è il seguente:

«Art. 14

Istruzione e formazione.

1. La Regione riconosce la funzione fondamentale dell'istruzione pubblica e l'obbligo del sistema scolastico a garantire a tutti il diritto allo studio, valorizza l'autonomia di tutte le istituzioni scolastiche, contribuisce a qualificare l'offerta formativa e incentiva la ricerca scientifica.
 2. La Regione riconosce il ruolo centrale dell'Università degli studi di Perugia e dell'Università per Stranieri per il progresso culturale e tecnologico, per lo sviluppo della ricerca scientifica e per il sostegno all'innovazione dei settori produttivi della comunità umbra. Promuove a tal fine forme di intesa e di collaborazione.
 3. La Regione disciplina l'istruzione e la formazione professionale, ne promuove l'integrazione, contribuisce a prevenire la dispersione scolastica, promuove la formazione per tutto l'arco della vita per contribuire a superare le differenze di ordine economico, sociale e culturale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. La Regione predispone in particolare le attività e i servizi necessari, anche autonomi, per la qualificazione, la riqualificazione e l'orientamento professionale.
 4. La Regione opera, nel rispetto delle esigenze territoriali, per un effettivo diritto allo studio e predispone servizi adeguati per rispondere ai bisogni formativi di tutti, con particolari garanzie per le situazioni di disagio e di svantaggio. La Regione favorisce il raggiungimento dei gradi più alti degli studi a coloro che sono privi di mezzi necessari.
 5. La Regione opera per la generalizzazione delle scuole dell'infanzia e per la qualificazione degli asili nido.».
- La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, E.S. ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948), è stata modificata dalle leggi costituzionali: 9 febbraio 1963, n. 2 (in G.U. 12 febbraio 1963, n. 40), 27 dicembre 1963, n. 3 (in G.U. 4 gennaio 1964, n. 3), 22 novembre 1967, n. 2 (in G.U. 25 novembre 1967, n. 294), 16 gennaio 1989, n. 1 (in G.U. 17 gennaio 1989, n. 13), 4 novembre 1991, n. 1 (in

G.U. 8 novembre 1991, n. 262), 6 marzo 1992, n. 1 (in G.U. 9 marzo 1992, n. 57), 29 ottobre 1993, n. 3 (in G.U. 30 ottobre 1993, n. 256), 22 novembre 1999, n. 1 (in G.U. 22 dicembre 1999, n. 299), 23 novembre 1999, n. 2 (in G.U. 23 dicembre 1999, n. 300), 17 gennaio 2000, n. 1 (in G.U. 20 gennaio 2000, n. 15), 23 gennaio 2001, n. 1 (in G.U. 24 gennaio 2001, n. 19), 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248), 30 maggio 2003, n. 1 (in G.U. 12 giugno 2003, n. 134), 2 ottobre 2007, n. 1 (in G.U. 10 ottobre 2007, n. 236) e 20 aprile 2012, n. 1 (in G.U. 23 aprile 2012, n. 95).

Si riporta il testo degli artt. 3, 33, 34 e 117:

«3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

34.

La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

117.

(Testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario

relativo all'anno 2014)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà

regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 4 novembre 2005, n. 257), è stato modificato ed integrato con: legge 12 luglio 2006, n. 228 (in G.U. 12 luglio 2006, n. 160), legge 11 gennaio 2007, n. 1 (in G.U. 13 gennaio 2007, n. 10), decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (in G.U. 1 febbraio 2007, n. 26), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (in S.O. alla G.U. 2 aprile 2007, n. 77), decreto legge 1 settembre 2008, n. 137 (in G.U. 1 settembre 2008, n. 204), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 (in G.U. 31 ottobre 2008, n. 256) e decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (in S.O. alla G.U. 15 giugno 2010, n. 137).

Nota all'art. 2, comma 1:

- La legge regionale 15 aprile 2009, n. 7, recante “Sistema Formativo Integrato Regionale”, è pubblicata nel B.U.R. 22 aprile 2009, n. 18.

Nota all'art. 3, comma 1:

- Il decreto del Ministero della pubblica istruzione 29 novembre 2007, recante “Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, è pubblicato nella G.U. 22 febbraio 2008, n. 45.

Nota all'art. 5, comma 4:

- Si riporta il testo degli artt. 17 e 20 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (si vedano le note all'art. 1):

«17.

Livelli essenziali dell'orario minimo annuale
e dell'articolazione dei percorsi formativi.

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi, un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue. Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini, l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:

a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale;

b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, anche per offrire allo studente una contestuale pluralità di scelte, le Regioni assicurano l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.

20.

Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze.

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze:

a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19;

b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;

c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale;

d) che, ai fini della continuità dei percorsi, di cui all'articolo 1, comma 13, il titolo conclusivo dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) assuma la denominazione di «diploma professionale di tecnico superiore»;

e) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19;

f) che le competenze certificate siano registrate sul «libretto formativo del cittadino» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.».